

COMUNE DI GARESSIO
Provincia di Cuneo

Repertorio n. _____
del _____

CONTRATTO D'APPALTO

**REGOLANTE I RAPPORTI TRA CONCEDENTE E CONCESSIONARIO
RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DELLA STAZIONE SCIISTICA "GARESSIO
2000" E RELATIVI SERVIZI ANNESSI, PER LA DURATA DI ANNI TRENTA.**

L'anno _____ giorno _____ del mese di _____, nella
residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. Fabrizio Salvatico,
Segretario Comunale del Comune di Gressio, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune,
gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)-sig. _____, nato a _____ il _____, che dichiara di intervenire in
questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Gressio, codice
fiscale 00351910047, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, ai
sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

b)- sig. _____, nato a _____ (.....) il _____, residente in _____ (.....)
n., codice fiscale _____, in qualità di _____ della _____ con sede
in....., _____, codice fiscale _____ e partita IVA
.....;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono
personalmente certo.

PREMESSO CHE

- a) Con deliberazione giuntale n. _____ del _____, il Comune di Gressio ha approvato il
capitolato speciale d'appalto ed il disciplinare di gara, per la concessione della gestione della
stazione sciistica "Gressio 2000" e relativi servizi annessi, per la durata di anni trenta, che
viene allegato alla presente concessione di cui forma parte integrante, necessario ed
essenziale sotto la lettera "A";
- b) determinazione del Responsabile Area Tecnica n. _____ del _____ sono stati approvati i
documenti della procedura di appalto mediante procedura negoziata;
- c) che all'esito della detta procedura è risultata aggiudicataria l'offerta (tecnica ed economica)
presentata dalla società _____ con sede in _____ n....., che
viene allegata alla presente concessione di cui forma parte integrante, necessaria ed
essenziale, sotto la lettera "B";
- d) che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. _____ del _____
si è proceduto all'aggiudicazione definitiva della gara alla _____ con sede
in....., regolarmente approvata dagli organi competenti;
- e) che il capitolato speciale posto in gara e l'offerta presentata dal concessionario in sede di gara -
qui richiamati ed allegati - costituiscono parte integrante ed essenziale della seguente
convenzione regolante i rapporti tra le parti.

Tutto ciò premesso e considerato

Le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Valore delle premesse e dei documenti richiamati

Le premesse e il Capitolato speciale, l'offerta del concessionario formano parte integrante ed
essenziale del presente atto e qui si intendono richiamati nella loro interezza.

Art. 2

Oggetto della Convenzione

Il Concedente Comune di Garessio affida alla concessionaria,, come sopra rappresentati, che accetta, la gestione della stazione sciistica "Garessio 2000" e relativi servizi annessi, per la durata di anni trenta.

Specificamente, la concessione ha ad oggetto:

- la gestione funzionale e tecnica, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le revisioni programmate e straordinarie e gli adeguamenti tecnici necessari al servizio di trasporto persone in regime di servizio pubblico, per tutta la durata della gestione, relativi agli impianti scioviarie e seggioviario;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e dell'impianto di innevamento artificiale;
- la cura e manutenzione delle piste sciistiche e degli impianti collegati (battitura della neve compresa nel periodo invernale);
- manutenzione ordinaria dei fabbricati;
- la consegna al Comune, al termine del periodo di gestione, degli impianti scioviarie e seggioviario, dei fabbricati, dei mezzi, dell'impianto di innevamento, delle attrezzature e dei terreni su cui insistono le piste da sci, senza corrispettivo alcuno;
- la gestione del self-service e dei parcheggi.

Art. 3

Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta a euro(diconsi euro.....), oltre IVA.

Art. 4

Durata della concessione

La concessione ha una durata di **30 anni** a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione che regola i rapporti tra concedente e concessionario e precisamente dalla stagione 2012/2013 alla stagione 2042/2043.

Il Comune di Garessio si riserva la facoltà di procedere alla proroga della concessione e della relativa convenzione una sola volta e per un massimo di 1 anno, alle medesime condizioni economico-gestionali, verificata la qualità dei servizi prestati ed accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse alla proroga stessa.

Art. 5

Proprietà dei beni oggetto della concessione

Alcuni beni presenti nella stazione sciistica di "Garessio 2000" e specificamente:

- Seggiovia "Monte Berlino";
- sciovia "Mussiglione";
- sciovia "Giassetti", allo stato attuale oggetto di intervento, in capo alla Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese, di "sostituzione per scadenza di vita tecnica e realizzazione di campo scuola" nell'ambito degli interventi di "Adeguamento delle stazioni sciistiche minori esistenti nella Provincia di Cuneo" cofinanziati dalla Regione Piemonte e dal Comune di Garessio;
- sciovia "Praietto" ", allo stato attuale oggetto di intervento, in capo alla Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese, di "sostituzione mediante riposizionamento della sciovia Pian del Leone di Limone Piemonte," nell'ambito degli interventi di "Adeguamento delle stazioni sciistiche minori esistenti nella Provincia di Cuneo" cofinanziati dalla Regione Piemonte e dal Comune di Garessio;
- n. 1 battipista DASSBOHRER PB 240D;
- n. 1 battista LEITNER LH 420;
- n. 1 motoslitte;
- materiale ed attrezzi vari

così come meglio specificati nell'inventario che si allega alla presente convenzione sotto la lettera "C" sono di proprietà della Comunità Montana Alta Val Tanaro, che con delibera di Giunta esecutiva n.delha concesso i medesimi in comodato al Comune di Garessio per un periodo di anni (Contratto di comodato n.di Rep. in data.....);

I restanti beni, oggetto della concessione, sono di proprietà del Comune di Garessio.

Art. 6

Gestione dei beni oggetto di concessione ed introiti del Concessionario

Il Concessionario potrà gestire gli impianti sciistici, le piste e l'impianto di innevamento, i servizi e le strutture annesse (parcheggi, bar self-service, etc.) della stazione sciistica "Garessio 2000" per un periodo di vent'anni, corrispondendo al Comune di Garessio il canone offerto in sede di gara; spetteranno al concessionario tutti gli utili derivanti dalla gestione.

Il Concessionario resta unico responsabile di tutti i danni causati a terzi ed a cose nell'esercizio della propria attività e per il mancato rispetto della normativa.

Art. 7

Canone di concessione

Il canone complessivo è determinato in €....., oltre IVA, corrispondente all'offerta in aumento presentata in sede di gara.

Tale canone sarà oggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT di riferimento.

Il canone sarà aggiornato automaticamente senza preventiva comunicazione al Concessionario.

Il canone, pena la revoca dell'aggiudicazione, e la decadenza della concessione, dovrà essere versato in **rate semestrali** scadenti alla data del 31 marzo e 30 settembre di ogni anno; la prima di tali rate scadrà entro il 31 marzo 2013.

Il mancato e/o inesatto e/o tardivo pagamento anche di una sola rata, dà luogo all'automatica decadenza e/o risoluzione di diritto della presente Concessione nonché all'incameramento della cauzione definitiva, salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.

Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta. Il canone dovrà essere puntualmente versato dal concessionario anche in caso di contenzioso in essere con il concedente.

Art. 8

Obblighi della concessionaria

La concessionaria si obbliga, ai sensi della presente concessione e di quanto dichiarato nella propria offerta e negli atti di gara, a quanto indicato nel capitolato speciale qui richiamato e a ciò che qui di seguito si elenca:

- su richiesta scritta del Comune di Garessio, ad iniziare l'esecuzione del servizio oggetto della presente concessione, anche prima del formale rilascio della concessione, a fronte di ragioni di urgenza evidenziate dall'Amministrazione;

- a gestire i beni oggetto della concessione attenendosi a quanto specificato nella Relazione illustrativa, organizzativa e gestionale e nel Piano tecnico-manutentivo oggetto di procedura selettiva, nonché nel rispetto di quanto previsto nel piano economico finanziario presentato in sede di offerta.

Art. 9

Obblighi ed impegni del concedente

Il concedente, qualora ricorrano i necessari presupposti, si obbliga a porre in atto tutte le misure e a rilasciare tutti i provvedimenti amministrativi ed autorizzazioni eventualmente necessari al fine di assicurare la piena capacità operativa del complesso "Garessio 2000".

Il concedente fornirà ogni utile forma di collaborazione degli uffici comunali nei tempi e secondo le modalità di volta in volta richieste e concordate con il concessionario ai fini della migliore esecuzione della presente convenzione.

Art. 10
Revoca della concessione

Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata dal concedente con un preavviso di trenta giorni.

Art. 11
Risoluzione per fatto della concessionaria

Il concedente potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente convenzione nei seguenti casi:

- nel caso in cui si verifichi lo stato di insolvenza, liquidazione o fallimento della concessionaria o la stessa sia ammessa ad altre procedure concorsuali;
- nel caso in cui la concessionaria si renda gravemente inadempiente agli obblighi assunti con il presente atto o prescritti dalla legge, dopo formale diffida del concedente a rimuovere l'inadempimento; la diffida dovrà prevedere un termine congruo, comunque non inferiore a 15 giorni, entro cui la concessionaria dovrà adeguarsi alle prescrizioni imposte;
- nel caso in cui la concessionaria nell'adempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione, dopo formale diffida scritta negli stessi termini di cui sopra, dimostri grave negligenza o imperizia tale da compromettere la realizzazione dell'intervento o la buona riuscita della gestione;
- nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 135 del D.Lgs. n. 163/2006 (risoluzione della presente convenzione per reati accertati e per revoca dell'attestazione di qualificazione).

L'Amministrazione provvederà, inoltre, all'incameramento integrale del deposito cauzionale e all'escussione della garanzia prestata, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata di tutto o di parte dell'area.

Art. 12
Subconcessione

È fatto divieto al concessionario di subconcedere o cedere in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma e/o titolo la titolarità dei diritti di uso e gestione dell'area e dei servizi oggetto del presente provvedimento.

Tale divieto è esteso a tutti gli spazi accessori concessi sul suolo pubblico. Qualunque violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporterà la decadenza o comunque l'annullamento d'ufficio della concessione e la risoluzione di diritto di ogni rapporto intercorrente con il Comune di Garessio, oltre all'incameramento integrale del deposito cauzionale e l'escussione della garanzia prestata, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 13
Manutenzione

Il concessionario provvede a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere utilizzabile i beni oggetto della presente concessione, attenendosi a quanto dal medesimo indicato nel piano tecnico-manutentivo oggetto di selezione.

Art. 14
Personale

Il Concessionario si obbliga a condurre i servizi di gestione e manutenzione oggetto della concessione secondo le modalità indicate nella relazione illustrativa, organizzativa e gestionale presentata in sede di selezione, avvalendosi di proprio personale in regola con le vigenti norme sanitarie e di tutela dei lavoratori comprese le assicurazioni e le previdenze prescritte dalla legge. Il concessionario sarà tenuto ad applicare nei confronti del personale addetto ogni norma di legge e di CCNL per il tempo applicabile, con esclusione di responsabilità in capo all'Amministrazione.

Il Comune di Garessio è sollevato da ogni forma di responsabilità nei confronti del suddetto personale verso il quale non assume alcun obbligo. L'Amministrazione è altresì sollevata da ogni forma di responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi che usufruiscono del servizio di bar e ristoro e degli altri servizi organizzati e/o gestiti dal Concessionario.

Art. 15

Spese

Sono a carico del concessionario tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas e telefono, oltre alla tassa raccolta rifiuti, i cui contratti devono essere direttamente intestati.

Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Art. 16

Garanzie e polizze

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, la società concessionaria ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante numero in data rilasciata da, agenzia, per l'importo di euro, pari al 10,00% per cento dell'importo del canone globale offerto.

Il Concessionario ha prodotto polizza assicurativa numero rilasciata da, a favore della Città di Garessio, a copertura dei danni a persone e cose derivanti dall'occupazione, dall'uso e dalla gestione dei servizi sull'area in questione nonché per i danni derivanti da incendio, eventi atmosferici, atti vandalici, dolosi, ecc. con un massimale di € 5.000.000,00 .

Le condizioni di escutibilità di tali fideiussioni saranno:

- a) mancato inizio del servizio alla data del **/**/
- b) ingiustificata interruzione del servizio;
- c) mancato e/o inesatto e/o tardivo pagamento anche di una sola rata di canone mensile;
- d) mancata e/o esatta esecuzione delle prestazioni dedotte nella Concessione;
- e) mancanze nella gestione del servizio, contestate dalla Città di Garessio;
- f) mancato rispetto delle obbligazioni di legge nel trattamento economico del personale e nella conduzione del servizio.

Art. 17

Manleva

Il concessionario terrà l'Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, durante il corso della concessione medesima.

Il concessionario manleva il Comune da qualsiasi responsabilità connessa con l'uso dei beni e la gestione degli stessi.

Art. 18

Accertamenti

I Funzionari dell'Amministrazione comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, opereranno una continua attività di controllo sulla gestione dei beni oggetto della presente concessione, al fine di verificare la regolarità e conformità della stessa con i contenuti della presente convenzione, del capitolato speciale e della normativa di settore.

La concessionaria dovrà pertanto consentire alle persone designate dal Concedente di visitare le strutture e gli impianti e di effettuare controlli in qualsiasi momento.

Art. 19

Riconsegna dell'area

Alla scadenza del termine, come sopra stabilito, la Società dovrà restituire, previa perizia eseguita dall'Ufficio Tecnico del Comune di Garessio, i beni mobili, i fabbricati, gli impianti di risalita, i mezzi, ecc., così come consegnati all'inizio dell'attività fatti salvi i deperimenti tecnici, con eventuali miglioramenti ed implementazioni realizzati dalla Società, che saranno oggetto di convenzione con il Comune di Garessio.

Art. 20

Domicilio

Per gli effetti della presente concessione, il concessionario elegge il proprio domicilio presso il Comune di Garessio, Piazza Carrara, 137 - 12075 Garessio (CN)

Il presente atto mentre vincola sin d'ora il concessionario, non vincola l'Amministrazione comunale se non ad intervenuta approvazione da parte dei competenti Organi Amministrativi e di Controllo.

Art. 21

Controversie

Si precisa che qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione regolante i rapporti tra le parti non potrà essere rimessa ad un giudizio arbitrale ma sarà devoluta in modo esclusivo ed inderogabile al Tribunale del Foro di Mondovì.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti.

Articolo 23.

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del concessionario.
2. Ai fini fiscali si dichiara che la gestione di cui al presente contratto é soggetta all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante _____

L'appaltatore _____

Il Segretario comunale _____